



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 185 del 02/07/2024

Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile

OGGETTO: SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA WEST NILE DISEASE: ADOZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI INTERVENTI STRAORDINARI PREVENTIVI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI CULEX PIPIENS (ZANZARA COMUNE) VETTORE DEL VIRUS.

Il Sindaco

Premesso che con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25/03/2024 è stato approvato il vigente "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi", finalizzato all'attuazione di interventi a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e della zanzara comune (*Culex Pipiens*);

vista la nota agli atti sub. prot. n. 30996 del 27/06/2024, con la quale la Regione Emilia-Romagna informa i Comuni che l'attività di sorveglianza ha evidenziato il riscontro di positività da West Nile virus in paziente residente nel Comune di Medolla (Modena) e che, come previsto dal Piano regionale sopracitato, tale riscontro fa scattare in Provincia di Modena, con particolare riferimento ai Comuni il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle pedecollinari, un livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata), comportando la messa in atto di interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell'infezione nell'uomo e negli equini;

atteso che, con un livello di rischio 2, il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi 2024 prevede quanto segue:

- i soggetti (pubblici o privati) gestori di manifestazioni che comportano il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto, non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, effettuano interventi straordinari preventivi con adulticidi a cadenza settimanale per l'intera durata della manifestazione;
- i soggetti (pubblici o privati) gestori di manifestazioni che comportano il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto, già interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, effettuano un primo intervento straordinario con adulticida e possono sostituire i successivi interventi adulticidi svolgendo interventi larvicidi porta a porta in una fascia di rispetto di 200 metri intorno all'area della manifestazione. Questo intervento va ripetuto ogni 20 giorni fino alla fine della manifestazione;

considerato che la citata nota regionale indica, a titolo orientativo, 200 partecipanti quale riferimento per valutare la numerosità di pubblico atta a far scattare tali disposizioni e chiarisce che nelle aree interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è necessario effettuare, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità pubblica, una

valutazione delle condizioni ecologiche di contesto per orientare la decisione se procedere o meno con l'intervento straordinario adulticida;

ritenuta non applicabile, qualora il soggetto gestore della manifestazione sia privato, la sostituzione degli interventi adulticidi con interventi larvicidi porta a porta nella fascia di rispetto di 200 metri intorno all'area della manifestazione;

dato atto che il Comune di Sassuolo provvede già alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, volte ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare per evitare la proliferazione delle zanzare e per proteggersi dalle punture;

richiamata l'Ordinanza sindacale n. 114 del 07/05/2024 avente ad oggetto "*Adozione di misure per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus) e dalla zanzara comune (Culex Spp.)*";

vista la necessità, in ragione del livello di rischio 2 raggiunto, di intervenire ulteriormente a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura della zanzara comune (*Culex spp*);

richiamati:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la L. n. 833/1978;
- la L. n. 689/1981;
- l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n.19/1982;
- il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirusi" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25/03/2024;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024" reperibili al link <https://zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>;
- il vigente Regolamento comunale di igiene, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 231/1989;
- il Regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 02/12/2003, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/09/2005;

ORDINA

- 1) A tutti soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono manifestazioni/eventi che comportino la presenza di molte persone (numero partecipanti previsto superiore a 200), nelle ore serali e notturne (dalle ore 20:00 alle ore 06:00), in aree verdi private di effettuare trattamenti straordinari adulticidi a cadenza settimanale per l'intera durata della manifestazione.
- 2) Il presente provvedimento non si attua qualora la manifestazione/evento sia organizzata in aree verdi private interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi e la valutazione delle condizioni ecologiche di contesto fatta dal Dipartimento di Sanità Pubblica consenta di non effettuare l'intervento straordinario adulticida.
- 3) Gli interventi adulticidi di cui ai punti 1) devono essere attuati secondo le modalità indicate dalle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link <https://zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>
Tali trattamenti dovranno pertanto essere effettuati:
 - a) avvalendosi di ditta specializzata nell'esecuzione di interventi di disinfestazione con adulticidi;
 - b) almeno 48 ore prima della data prevista per la manifestazione/evento, in orario notturno, in aree ben delimitate ed interdette a persone e animali per tutta la durata delle 48 ore, da segnalare con apposita cartellonistica;
 - c) avendo cura di non interessare durante il trattamento colture alimentari (orti), aree gioco o arredi. In alternativa è possibile utilizzare teli di copertura per evitare il

contatto con i prodotti adalticidi oppure è necessario lavare giochi e arredi prima del loro riutilizzo ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni dopo il trattamento stesso, avendo cura di lavarla preventivamente;

d) con un intervallo minimo di 7 giorni fra un trattamento e l'altro nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più manifestazioni/eventi consecutivi.

4) A tutti i soggetti di cui al punto 1) di comunicare preventivamente l'esecuzione dei trattamenti adalticidi negli spazi privati mediante l'invio del modulo di cui all'ALLEGATO 1 a:

- Comune di Sassuolo - Servizio Tutela del Territorio mediante PEC all'indirizzo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it;
- Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica all'indirizzo Strada Martiniana 21, Loc. Baggiovara (MO) tramite PEC all'indirizzo: dsp@pec.ausl.mo.it.

A tale Comunicazione devono obbligatoriamente essere acclusi gli Allegati 2 e 3.

E' fatto obbligo di disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima dell'esecuzione dell'intervento) l'affissione di apposti avvisi lungo il perimetro dell'area oggetto di trattamento adalticida, al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione residente nelle aree limitrofe.

5) Alla sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) conseguirà l'obbligo di eseguire entro 24 ore i trattamenti e le comunicazioni indicate;

6) La validità del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale fino al 31 ottobre 2024, salvo proroga/revoca/modifica in considerazione dell'evoluzione del fenomeno e di apposita comunicazione da parte degli Enti preposti.

AVVERTE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente delle aree in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che le accertate violazioni alla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Usl di Modena - Distretto di Sassuolo, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, raggruppamento della Provincia di Modena, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico del Comune di Sassuolo.

DISPONE CHE

Per le manifestazione all'aperto che comportino il ritrovo di molte persone (numero partecipanti previsto superiore a 200) nelle ore serali in aree verdi pubbliche di proprietà comunale, il soggetto titolato ad effettuare i trattamenti adalticidi sia il Comune stesso al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica.

Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Sassuolo, pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo ed attraverso ogni altro strumento d'informazione ritenuto idoneo al fine di garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Copia del presente provvedimento sia trasmessa a mezzo PEC al Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Modena.

Il Sindaco
Matteo Mesini / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto in firma digitale